

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GOLFARI** e **PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1991

Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge 24 maggio 1981, n. 219, al titolo VIII, prevedeva interventi a favore dell'area napoletana per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale.

La penuria abitativa e storica di Napoli suggerì all'epoca, invece di interventi di ristrutturazione, riparazione e ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto, la necessità di uno specifico intervento ai fini di una più organica e complessiva iniziativa a favore di Napoli e della sua area metropolitana, comprensiva delle opere di urbanizzazione.

Poichè è opportuno completare gli insediamenti a suo tempo programmati utilizzando le stesse procedure previste nella richiamata legge sfruttando le risorse già iscritte nel bilancio dello Stato a quel titolo, il presente disegno di legge mira in concreto a rendere possibile tale completamento degli interventi a favore dell'area metropolitana di Napoli che, a suo tempo, ebbe a subire le conseguenze del terremoto, oltre ad essere già disagiata per le note storiche carenze abitative.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Napoli formula la proposta di programma, da sottoporre all'arrovazione della Giunta regionale della Campania, delle opere da realizzare nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. All'attuazione di tali opere provvedono il sindaco di Napoli per quelle ricadenti nell'ambito del territorio comunale ed il presidente della Giunta regionale per quelle esterne.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 gli enti destinatari prendono in carico le opere già realizzate e, per provvedere ai necessari interventi di manutenzione e di riattuazione, nonchè alla gestione per il triennio successivo, viene assegnata la somma di 100 miliardi di lire da ripartire a cura della Giunta regionale.

4. Ove gli organi di cui al comma 1 non adempiano nel termine indicato, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per le aree urbane.

5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 319, iscritte ai capitoli 4656 e 9510 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.